

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - SENTENZA 16 aprile 2018, n.9373
Presidente Giancola – Relatore Di Marzio

Ragioni della decisione

1.1 - Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., i genitori biologici contestano la violazione o falsa applicazione dell'art. 44, lett. d), della legge n. 184 del 1983, perché l'impossibilità di affidamento preadottivo, presupposto della decisione adottata, non consiste in una impossibilità giuridica, come sostenuto dalla Corte territoriale, bensì nella impossibilità di fatto di procedere all'adozione, nozione che attiene solo all'ipotesi di mancato reperimento (o rifiuto) di aspiranti all'adozione legittimante, e non a quella di contrasto con l'interesse del minore. Ad opinare diversamente si trasformerebbero gli affidi familiari in adozioni miti senza la preventiva verifica della ricorrenza delle condizioni di adottabilità.

1.2 - Con il secondo motivo di ricorso, proposto ancora ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., i genitori biologici censurano la violazione o falsa applicazione degli artt. 44, lett. d), nonché 57, della legge n. 184 del 1983, perché l'adozione in casi particolari è da considerare una *extrema ratio*, da utilizzarsi solo quando la famiglia di origine non è in grado di assicurare al minore tutte le cure di cui necessita (ric., p. 3), avendo il minore il diritto costituzionalmente riconosciuto di crescere ed essere allevato nella sua famiglia naturale. Lamentano i ricorrenti che il procedimento concluso con la decisione impugnata ha di fatto impedito agli odierni ricorrenti di ricostituire un positivo rapporto con il bambino, e pure la funzione svolta dai servizi sociali appare biasimevole, perché agli stessi non compete solo registrare le carenze genitoriali, ma anche assicurare un supporto alla genitorialità.

2.1. - Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti contestano la nozione di impossibilità di procedere all'adozione proposta dalla Corte d'Appello, la quale ha ritenuto che essa debba consistere nella impossibilità giuridica di procedervi, e non nella impossibilità di fatto.

In proposito la Suprema Corte, con pronuncia recente e condivisibile, cui si intende pertanto assicurare continuità, ha affermato che 'in tema di adozione in casi particolari, l'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 183 del 1994, integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, con l'unica previsione della 'condicio legis' della 'constatata impossibilità di affidamento preadottivo', che va intesa, in coerenza con lo stato dell'evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità 'di diritto' di procedere all'affidamento preadottivo e non di impossibilità 'di fatto', derivante da una situazione di abbandono (o di semi abbandono) del minore in senso tecnico-giuridico', Cass. sez. I, sent. 22.6.2016, n. 12962. Il riscontro che, in un passato neppure lontano, lo stesso Giudice di legittimità aveva espresso diversi orientamenti, come correttamente segnalato dai ricorrenti, induce a ritenere che il motivo di ricorso debba essere rigettato e non dichiarato inammissibile, e si terrà conto della circostanza anche in materia di governo delle spese di lite.

Il motivo di ricorso dev'essere pertanto respinto.

2.2. - Con il secondo motivo di ricorso gli impugnanti criticano la Corte d'Appello, innanzitutto, per non aver valorizzato il principio secondo cui l'adozione deve sempre essere considerata una *extrema ratio*. Inoltre, la Corte di merito avrebbe omissis di rilevare che il loro diritto di difesa è

stato ingiustamente compreso nel corso del procedimento e, ancora, la stessa Corte d'Appello non ha tenuto conto di avere pur essa escluso la ricorrenza di uno stato di abbandono del minore.

Invero i ricorrenti non provvedono ad indicare nel dettaglio quale sia il fondamento della loro affermazione secondo cui il procedimento concluso con la decisione impugnata avrebbe, di fatto, impedito loro di ricostituire un positivo rapporto con il bambino. Sostengono pure che la funzione svolta dai servizi sociali appare biasimevole, perché agli stessi non compete solo registrare le carenze genitoriali, ma anche assicurare un supporto alla genitorialità; tuttavia, i ricorrenti non hanno cura di indicare neppure quali utili azioni di supporto alla genitorialità siano state omesse. Non è questa la sede, comunque, per riesaminare le attitudini genitoriali dei ricorrenti, che sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, con decisione che doveva essere contestata in altra sede ed è anche passata in giudicato.

Questo giudizio ha ad oggetto la legittimità del provvedimento con il quale è stata dichiarata, in favore dei controricorrenti, l'adozione ai sensi dell'art. 44, lett. d), della legge n. 184 del 1983 del minore. Tale forma di adozione, talvolta qualificata come 'mite', non rappresenta una extrema ratio, come avviene invece nell'ipotesi dell'adozione c.d. legittimante. L'adozione in questione non presuppone lo stato di abbandono del minore, e non comporta la recisione dei rapporti del minore con la famiglia di origine. Risponde piuttosto all'esigenza di assicurare il rispetto del preminente interesse del minore, ai sensi del disposto di cui all'art. 57 della legge n. 184 del 1983.

La Corte d'Appello non ha mancato di analizzare questo profilo, ed ha espresso una valutazione non suscettibile di revisione in sede di giudizio di legittimità, in quanto congruamente illustrata e motivata. La Corte siciliana ha osservato che il minore 'ha istaurato una relazione molto intensa con la coppia di coniugi che... lo ha preso in affidamento da oltre due anni, consentendogli di elaborare il grave disagio psicologico vissuto in ambito familiare e di riappropriarsi di una dimensione di vita adatta alla sua età' (sent. C.d'A., p. 4 s.). Positive informazioni sono state fornite anche dai servizi sociali, i quali hanno sottolineato il buon inserimento del minore nella famiglia, di cui fa parte anche un'altra figlia, 'e che il bambino rivendica con forza la sua appartenenza a questa nuova famiglia, fra l'altro anche in ambito scolastico, chiedendo con insistenza di assumere il cognome degli affidatari sia nel corso della sua audizione in Tribunale, sia indirettamente agli stessi affidatari e agli operatori del servizio sociale' (sent. C.d'A., p. 5).

I genitori biologici del bambino, peraltro, neppure indicano quali siano i propri familiari che pure, affermano, avrebbero potuto prendersi cura del bambino. Gli unici elementi di novità allegati dai genitori, evidenzia la Corte territoriale, sono: l'aver il padre conseguito il risarcimento per ingiusta detenzione, e l'aver la madre formato una nuova famiglia. Questi elementi non sono stati ritenuti sufficienti, dalla Corte di merito, per poter esprimere un giudizio prognostico favorevole in ordine al rientro del minore nella famiglia di origine. I tempi per una verifica della possibilità di rientro del bambino nella famiglia di origine sono apparsi, alla Corte territoriale, comunque incompatibili con le esigenze di stabilità del bambino. In conseguenza, soddisfa le esigenze del minore l'adozione in casi particolari, che assicura al minore la possibilità di vivere nell'ambito di una famiglia che gli assicura cure adeguate, e nell'ambito della quale lui, ormai adolescente e capace di giudizio, vuole crescere.

I genitori non contestano specificamente le valutazioni proposte dalla Corte di merito, e propongono piuttosto censure nella forma della violazione di legge, che appaiono però riferibili alla diversa ipotesi dell'adozione c.d. legittimante, ed appaiono pertanto infondate in questa sede.

Anche il secondo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le peculiarità della fattispecie trattata, ed i contrasti di giurisprudenza riscontrati in passato in materia, inducono a ritenere equo disporre la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da S.D. e N.G. .

Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Dispone, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.